

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CARATTOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) ASTONE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore REBECA CLEMENTE RUIZ

Seduta del 11/07/2024

### FATTO

Parte ricorrente rappresenta che:

- in qualità di erede universale dei suoi genitori, ha avanzato richiesta di ricerca storica dei titoli patrimoniali e dei buoni fruttiferi postali intestati agli stessi per il periodo antecedente a 1° marzo 2004;
- in data 09/01/2024 trasmetteva apposita richiesta scritta, così come indicatogli dall'operatore dello sportello dell'Intermediario cui si era rivolto e in data 10/01/2024 l'Intermediario riscontrava che tale richiesta andava avanzata direttamente presso un ufficio dello stesso e dietro il pagamento della commissione prevista dal foglio informativo pari ad € 50,00;
- pagata tale commissione, si recava nuovamente presso l'ufficio dell'Intermediario il quale però rigettava la sua richiesta per tutti i rapporti aperti da più di 10 anni;
- considerato che il foglio informativo allegato dall'Intermediario nel riscontro del 10/01/2024 prevedeva espressamente la possibilità di richiedere la ricerca dei libretti aperti entro il 31/03/2004 e buoni aperti prima del 31/03/2004 dietro pagamento di tale commissione, e considerato anche che nel 2007 era stata presentata analoga richiesta regolarmente evasa con l'indicazione dell'elenco dei libretti e titoli in essere dal 1990, avanzava reclamo contestando il diniego opposto dall'operatore dell'Intermediario e



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

richiedendo la produzione dei Buoni a termine, titoli e ogni altro rapporto intestato ai de cuius ed esistenti dal 1980.

Rileva l'intermediario che:

- il ricorrente ha avanzato in data 09/01/24 richiesta di ricerca patrimoniale e di copia documentazione, ottenendo riscontro con mail del 10/01/24 dove lo si informava della necessità di avanzare tale istanza presso un Ufficio dell'Intermediario;
- si tratta di un servizio a pagamento per il quale è prevista la corresponsione di una commissione il cui importo varia in relazione all'oggetto della ricerca richiesta;
- per poter avviare tale ricerca è necessario verificare che il richiedente sia titolato alla ricerca stessa; la richiesta può essere presentata presso qualsiasi Ufficio presente nel territorio nazionale, compilando l'apposito modulo di ricerca titoli/rapporti/copia documentazione e previo pagamento della commissione prevista;
- il Ricorrente in data 05/10/23 ha presentato 3 richieste di ricerca rapporti: 2 richieste (evase in data 11/10/23 e 30/10/23) relative alla movimentazione avvenuta nel periodo gennaio 1980 - gennaio 1999 di alcuni Depositi a Risparmio; la terza (evasa il 16/10/23) relativa alla sussistenza di Buoni Fruttiferi Postali su archivio cartaceo la quale, però, ha avuto esito negativo.
- tali richieste del 05/10/23 sono state regolarmente evase e consegnate;
- non risulta nessuna ulteriore richiesta del ricorrente atta ad identificare "ogni altro rapporto intestato ai defunti genitori ed esistenti a far data dal 1980";
- il Ricorrente non allega in atti il modulo sottoscritto con il quale avrebbe richiesto tale ulteriore servizio;
- sulla possibilità di ricercare libretti aperti entro il 31 marzo 2004 e Buoni aperti prima del 31 marzo 2004 è corretto il riscontro dato dall'operatore dell'ufficio considerato che si può richiedere solo la copia della documentazione relativa a operazioni poste negli ultimi 10 anni (art. 119, quarto comma D. Lgs. 385/1993 ("TUB"), nonché la documentazione contrattuale entro 10 anni dalla loro chiusura;
- la ricerca ha quindi esito positivo solo per Buoni e Libretti ancora vigenti/aperti o rimborsati/estinti negli ultimi dieci anni.

In sede di repliche l'istante asserisce che:

- sulle richieste del 05/10/23 asseritamente evase e consegnate, non ha mai ricevuto nulla di quanto richiesto e l'Intermediario non gli ha mai trasmesso alcuna documentazione in merito;
- l'intermediario non può opporre il termine decennale alla richiesta di ricerca rapporti esistenti dal 1980, considerato che l'informativa redatta e consegnata prevede che, dietro pagamento di un'apposita commissione, è possibile richiedere la ricerca dei libretti aperti entro il 31/03/2004 e i buoni emessi prima del 01/03/2004;
- ove fosse vero che tali rapporti si siano conclusi da oltre 10 anni dalla sua richiesta e che per tale ragione l'esito risulti negativo, non si comprende come mai analoga richiesta avanzata nel 2017 sia stata regolamento evasa con indicazione dei buoni emessi nel biennio 1990-1991 e rimborsati tra il 2001 e il 2002, ovvero 15 anni prima rispetto alla richiesta presentata.

In sede di contropliche, l'intermediario ha richiamato il contenuto delle proprie controdeduzioni. ]

## DIRITTO



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La questione sottoposta all'esame del Collegio ha ad oggetto la pretesa del ricorrente di ottenere copia della documentazione relativa a titoli patrimoniali su libretti e buoni postati intestati ai genitori del ricorrente (erede universale) per il periodo 1980 - marzo 2004.

Si rileva nel merito che l'intermediario resistente, a fronte del reclamo formulato dalla madre del ricorrente nell'anno 2017, trasmetteva mediante comunicazione del 20.04.2017, l'elenco di titoli, e precisamente, l'indicazione di una serie di buoni emessi tra il 1990 ed il 1991 e rimborsati tra il 2001 e il 2002

Si osserva inoltre come in riscontro alla richiesta del ricorrente di ricerca patrimoniale e di copia documentazione del 09.01.24, l'intermediario con mail del 10.01.24 comunicava la procedura per avanzare la richiesta di copia documentazione che veniva prontamente eseguita dal ricorrente.

Tuttavia, pagata tale commissione, l'Intermediario rigettava la richiesta per tutti i rapporti aperti da più di dieci anni.

Tanto premesso, osserva il Collegio che, secondo l'orientamento consolidato dell'Arbitro, il diritto del cliente di ottenere copia del contratto originario discende dall'art. 117 T.U.B., per il quale non opera il termine di 10 anni previsto dall'art. 119 T.U.B. (cfr., ex multis, Collegio di Roma, decisione n. 3237/19; Collegio di Bari, decisione n. 6548/18).

Nel caso di specie, d'altronde, l'intermediario ha indicato nell'anno 2017 l'elenco dei titoli intestati/cointestati alla madre del ricorrente, il che esclude la necessità di ricercare libretti aperti entro il 31 marzo 2004 e/o Buoni aperti prima del 31 marzo 2004, essendo gli stessi già indicati dall'intermediario con la comunicazione del 20.04.2017.

L'eccezione dell'intermediario non merita, dunque, accoglimento.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto alla produzione di copia dei titoli indicati nella comunicazione del 20.04.2017. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma

di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. |

### PER QUESTI MOTIVI

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla consegna della documentazione richiesta, nei termini di cui in motivazione.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. |**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI